



Comune di Aragona

NORME D'USO E DI COMPORTAMENTO PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti norme d'uso e comportamento disciplinano l'accesso e l'uso di tutti gli impianti sportivi del Comune di Aragona, fatto seguito ad apposita procedura di assegnazione in uso di spazi all'interno degli stessi, al fine di perseguire la tutela dell'integrità fisica dell'utenza, migliorare i servizi e la qualità della fruizione e garantire durata, prestazioni e ideali condizioni di conservazione di spazi, beni e attrezzature concessi. In tal senso tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle regole di buona educazione e senso civico, diligenza e cura del patrimonio.
2. Ogni titolare di concessione d'uso, ai sensi del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui alla Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 23 febbraio 2010 è tenuto ad integrare il presente documento in base alle proprie esigenze, avendo cura di mantenere le condizioni di sicurezza, di rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio ivi disciplinati.

Art. 2 – Destinazione d'uso

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è, di norma, concesso ai fini della pratica sportiva, fatte salve eventuali estemporanee autorizzazioni, finalizzate ad un diverso utilizzo, appositamente rilasciate dall'Amministrazione, in tal senso l'utenza tutta è tenuta ad un corretto utilizzo di spazi, beni e attrezzature esclusivamente per le attività alle quali sono destinati o per le quali sono comunque compatibili.
2. L'uso di spazi, beni e attrezzature deve in ogni caso corrispondere all'attività autorizzata nell'atto di concessione ed il Concessionario è pertanto tenuto ad utilizzare l'impianto esclusivamente per le attività e nei giorni ed orari per i quali la concessione è rilasciata.

Art. 3 – Disponibilità ed orari

1. Gli impianti sportivi, compatibilmente con la necessità di provvedere a manutenzioni giornaliere, periodiche e stagionali, sono, di massima, aperti per tutto l'anno con orario am dalle ore 10:00 alle 13:00/orario pm dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
2. Gli orari di apertura, i giorni di chiusura ed i calendari di funzionamento degli Impianti sono comunque dettagliati nel provvedimento di concessione e possono essere modificati dall'ufficio comunale competente, qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze di organizzazione delle attività sportive.

Art. 4 – Indisponibilità

Gli impianti sportivi potranno essere chiusi ad insindacabile giudizio dell'ufficio comunale competente in caso di:

lavori di manutenzione straordinaria (il periodo strettamente necessario all'intervento) ovvero programmata (nel periodo estivo, con tempistiche da determinare di anno in anno);

condizioni meteorologiche particolarmente avverse, in particolare per gli impianti all'aperto (a garantire le condizioni di sicurezza e preservare la buona conservazione del campo di gioco finalizzata all'uso complessivo e condiviso in favore della collettività per tutta la stagione).

Art. 5 – Accesso

1. L'accesso agli impianti sportivi è consentito ai relativi Concessionari, e agli utenti che ad esso fanno riferimento, previo rilascio da parte dell'ufficio comunale competente, di apposito titolo abilitativo, di norma una concessione amministrativa, per uso stagionale o temporaneo, diversamente - ma solo in casi particolari ed eccezionali - un'autorizzazione ad hoc, comunque rilasciata in forma scritta.
2. Dal momento dell'accesso all'impianto concesso, il Concessionario è responsabile della custodia e della sorveglianza di spazi, beni e attrezzature concessi, nelle ore di utilizzo dello stesso. Egli dovrà controllare lo stato dell'Impianto prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune eventuali malfunzionamenti e/o danni rilevati all'ingresso ovvero occorsi in sede di utilizzo.
3. Fatte salve eventuali ulteriori indicazioni, l'accesso all'Impianto deve avvenire non prima di 30 minuti dall'inizio degli allenamenti o dell'attività e non prima di 60 minuti dall'inizio degli incontri. Disposizioni in deroga sono recepite solo in caso di specifiche e comprovate disposizioni federali.
4. Per gli allenamenti, gli utenti di riferimento del Concessionario successivo a quello che precede, in attesa dell'orario di inizio della propria assegnazione, non devono assolutamente entrare nell'area di pertinenza del campo di gioco.
5. Fatta salva la presenza di pubblico (nelle strutture dotate di tribune), l'accesso all'Impianto è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti e utenti connessi al del Concessionario, debitamente qualificati come tali, esclusivamente nelle ore date in concessione.
6. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone autorizzate a norma dei regolamenti federali.
7. È compito del Concessionario impedire l'accesso a persone estranee nell'orario di competenza, in tal senso rispondendo in toto dell'eventuale presenza e del comportamento di persone non ammesse e/o non autorizzate presenti nell'Impianto.
8. È d'obbligo che un responsabile del Concessionario rimanga all'interno dell'Impianto durante l'utilizzo dello stesso e sino a quando non sia uscito l'ultimo degli atleti/utenti.

Art. 6 – Rilascio

Il Concessionario deve in ogni caso liberare tutti i locali e lasciare l'Impianto inderogabilmente non oltre la mezz'ora successiva all'orario assegnato.

Art. 7 – Impegni

Il Concessionario, anche tramite persona delegata indicata in sede di richiesta dell'Impianto, si impegna all'osservanza delle norme d'uso e comportamento, in particolare:

- ad esercitare la sorveglianza sull'entrata e sull'uscita degli utenti di riferimento, provvedendo, negli orari assegnati, alla vigilanza sugli stessi ed assicurando, prima, durante e dopo l'attività, la presenza di propri responsabili all'interno dell'Impianto (negli spogliatoi, ove possibile), al fine di garantire un'adeguata assistenza nonché un appropriato controllo degli atleti, anche per prevenire eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'interno dell'Impianto stesso;
- a rispondere, personalmente ed esclusivamente, in sede civile e penale, per i danni derivanti a persone e cose in dipendenza di ogni evento, anche fortuito, e di ogni infortunio derivante da attività collegate all'uso dei beni concessi, sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune concedente;
- a custodire, qualora in suo possesso, le chiavi di accesso alla struttura, a non consegnarle a soggetti terzi non autorizzati, ad avvertire tempestivamente il Comune in caso di sottrazione o smarrimento e a riconsegnare le stesse entro il termine indicato dal relativo modulo di consegna ovvero indicato direttamente in calce al titolo abilitativo di assegnazione;
- a dotarsi, qualora non disponibili nell'Impianto, di appositi contenitori utili a riporre le proprie attrezzature, oltre a quelle eventualmente utilizzate insieme ad altri Concessionari, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, indispensabile a verificare l'esistenza di spazi in tal senso adeguati e a ricevere indicazioni circa modalità e locali ove posare detti contenitori;
- a riordinare l'Impianto e comunque tutti gli ambienti al termine dell'utilizzo, lasciandolo in condizioni decorose per altri utilizzatori, provvedendo a restituire al personale in servizio eventuali attrezzature concesse ovvero a riporre con cura e negli appositi spazi individuati i materiali usati per l'attività.

Art. 8 – Divieti

Negli impianti sportivi, è tassativamente vietato:

- depositare - senza esplicita autorizzazione del Comune - qualsivoglia attrezzatura sportiva, lasciare materiale ingombrante in genere ovvero realizzare opere (anche provvisorie), installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale dell'Impianto o che possano ridurre la disponibilità di spazio dello stesso a detrimento dell'uso complessivo;
- fumare, nel rispetto delle sovra ordinate previsioni di cui alla legge 584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, nonché alla successiva legge 3/2003 (divieto di fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati a fumatori e come tali contrassegnati), abbandonare nelle aree di pertinenza dell'attività sportiva, al termine dell'uso dell'Impianto, rifiuti, bottiglie, lattine, cerotti e, men che meno, medicinali o mozziconi di sigaretta;
- entrare nell'Impianto, in particolare in zone adiacenti e di accesso e comune di pertinenza dello stesso, con mezzi di qualsiasi tipo (auto, moto, bici, ecc.), salvo che siano state predisposte dal Comune specifiche aree di parcheggio;
- entrare nell'Impianto se non autorizzati ovvero in orari non concessi;
- somministrare cibi o consumare pasti e/o vivande all'interno dell'Impianto e dei locali concessi;
- introdurre oggetti pericolosi;
- introdurre all'interno dei locali materiali o attrezzature non attinenti alle attività previste dalla concessione;
- ammettere l'ingresso di animali;
- manipolare le regolazioni degli impianti tecnologici in qualche modo accessibili;
- calciare o palleggiare con mani e piedi palloni di qualsiasi genere in spazi diversi dalla zona di gioco in senso stretto (ingressi, corridoi, spogliatoi, spazi d'ambito in genere);
- lavare scarpe e/o indumenti sportivi nei lavandini dei servizi igienici;
- esercitare attività commerciali di qualsiasi tipo, se non espressamente previste dalle normative vigenti ed autorizzate nelle forme di legge.

Art. 9 – Obblighi

Il Concessionario è obbligato:

- ad utilizzare l'Impianto con puntualità e buon senso, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal titolo abilitativo rilasciato, dei termini di validità (inizio e fine) della stessa, dell'orario sancito per l'utilizzo dell'Impianto, delle relative categorie di utenti individuate in sede di assegnazione e, comunque, delle complessive condizioni prestabilite per l'uso del bene concesso;
- a richiedere al Comune l'eventuale deposito di attrezzature di proprietà del Concessionario da collocarsi presso l'Impianto solo in presenza di specifica autorizzazione, valutata la presenza di spazi compatibili;
- ad utilizzare l'Impianto indossando calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata, e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dal Comune all'atto del rilascio della concessione amministrativa (es. calzature ginniche diverse da quelle con cui si accede alla struttura, adeguate al tipo di superficie, e comunque pulite);
- a garantire, a sua cura e spese, la presenza di servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico;
- a lasciare il campo di giuoco, gli spogliatoi, i depositi, le pertinenze a diverso titolo utilizzate in ordine e, per quanto possibile, puliti ed in condizioni decorose per l'uso da parte di altre utenze;
- a smaltire correttamente ogni rifiuto prodotto nei cassonetti RSU;
- a lasciare libero l'Impianto, al termine di allenamenti e manifestazioni, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza comunale da effetti personali, suppellettili e beni mobili d'ogni sorta, fatta eccezione per eventuali attrezzature sportive che siano state tuttavia espressamente autorizzate;
- a provvedere alla chiusura dell'impianto, previa verifica dello spegnimento delle luci e di chiusura dei rubinetti dell'acqua;
- a garantire e rispettare, in particolare per attività/manifestazioni con presenza di pubblico, le regole igienico- sanitarie e le disposizioni di sicurezza dettate, in generale, da tutta la normativa vigente in

materia e, nello specifico, dalla disposizioni comunali previste in concessione (rispetto della capienza, delle omologazioni elaborate dai competenti organi federali, dell'agibilità e delle conformità a diverso titolo rilasciate, delle disposizioni per l'uso in sicurezza dell'Impianto, ecc.);

- a dotarsi di tutte le autorizzazioni, i permessi, le certificazioni, le conformità e di quant'altro risulti indispensabile al corretto svolgimento dell'evento in caso di attività/manifestazioni che prevedono l'implementazione documentale basilare agli atti del Comune.

Art. 10 – Responsabilità

1. Il Concessionario, durante il periodo di assegnazione, è responsabile della custodia dei beni concessi complessivamente in dotazione e del comportamento, a qualsiasi titolo tenuto, dai propri atleti/utenti, comportamento del quale risponde in via esclusiva ed unilaterale, salvo rivalse da porre in essere in sede diversa da quella comunale.
2. Il Concessionario che riceve in concessione l'uso dell'Impianto è interamente responsabile del corretto utilizzo dello stesso, nel rispetto delle presenti Norme, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e di mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo gli incontri e gli allenamenti.
3. Il Concessionario assume ogni responsabilità gestionale, civile, penale e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o a cose in relazione all'esercizio delle proprie attività (che si realizzano mediante uso dell'Impianto assegnato), esonerando il Comune da qualunque responsabilità al riguardo. A tal fine è compito esclusivo del Concessionario provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative e dotarsi di tutte le misure di cautela indispensabili all'espletamento in sicurezza della propria attività (copertura assicurativa, certificazione medica, ecc).
4. Il Concessionario deve provvedere, in quanto unico responsabile delle Attività, a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative, in particolar modo in materia di certificazione medico-sportiva e di igiene pubblica di sicurezza, di interventi di primo soccorso (ed utilizzo di correlata dotazione salva-vita) ed adempimenti inerenti l'introduzione del cosiddetto Decreto 'Balduzzi' (disponendo di proprio DAE ove ciò non sia stato messo a disposizione dell'Impianto) esonerando in tal senso il Comune da ogni responsabilità.
5. Il Comune ed il proprio personale non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate, dimenticate o abbandonate dagli utenti nell'Impianto, anche se custodite in spazi appositamente dedicati.
6. Il Comune non assume a nessun titolo nemmeno la responsabilità per possibili danneggiamenti di beni, in proprietà o in uso al Concessionario, agli utenti o a terzi e depositati presso l'Impianto, che si dovessero verificare prima, durante e dopo le attività per le quali lo stesso è dato in uso.
7. Il Concessionario è in generale responsabile del rispetto di tutte le condizioni di cui al presente documento, che si tratti di impegni, divieti, obblighi o altro.

Art. 11 – Segnalazioni

1. Il Concessionario, e per esso in primis il legale rappresentante, ancorché non escludendo i singoli utenti di sua pertinenza, è sempre tenuto a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'Impianto prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
2. Segnalazioni, lamentele e/o osservazioni vanno inoltrate per iscritto all'ufficio comunale competente presso il Comune - Ufficio del settore 8 - posta elettronica: servizi.sportivi@comune.aragona.ag.it che entro 30 giorni provvede ai riscontri del caso, nella forma (scritta o verbale, telefonica o telematica) ritenuta più idonea e funzionale alla risoluzione della problematica segnalata.

Art. 12 – Controllo

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso delle strutture a mezzo di propri funzionari, e comunque a personale all'uopo delegato, verificando che le presenti Norme vengano rispettate.
2. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo.
3. Il personale addetto potrà in ogni momento intervenire per tutelare l'integrità dell'Impianto, sospendendone immediatamente l'utilizzo, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o

pretendere possa successivamente richiedere rimborsi o esenzioni dal pagamento di spazi non utilizzati in ragione del suo comportamento scorretto.

Art. 13 – Riserva

1. Il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell’Impianto gestito direttamente, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune, anche in collaborazione con terzi pubblici e privati pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. In detti casi, il Comune, secondo l’esigenza, procede – mediante comunicazione in tempi congrui e/o consentiti dalle circostanze – alla modifica, sospensione o revoca della concessione d’uso, senza pretesa alcuna da parte del Concessionario.

Art. 14 – Esclusività

1. L’Impianto assegnato deve essere utilizzato esclusivamente dal Concessionario, pena la decadenza del titolo abilitativo all’uso.
2. Il Concessionario dunque non può assolutamente sub-concedere l’Impianto o essere sostituito da altri nel godimento dello stesso, anche parzialmente o a titolo gratuito.

Art. 15 – Rifusione

1. I danni arrecati all’Impianto e alle attrezzature devono essere tempestivamente comunicati dal Concessionario, in forma scritta, all’ufficio comunale competente, che provvede alle valutazioni di competenza.
2. Per eventuali danni arrecati (dispersione, distruzione o colpevole deterioramento) alle attrezzature e/o alle infrastrutture messe a disposizione, il Concessionario è tenuto a rifondere il Comune nella misura dalla stesso definita. Eventuali danni saranno pertanto addebitati al Concessionario ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso dell’Impianto.
3. Nel caso in cui l’Impianto sia utilizzato da più Concessionari e risulti impossibile - in assenza di segnalazioni - accertare la responsabilità del danno, l’obbligo del risarcimento è ritenuto solidalmente a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato l’Impianto nel periodo in cui presumibilmente si è verificato il danno stesso.
4. La stima dei danni sarà effettuata all’ufficio comunale competente che comunicherà al Concessionario interessato l’entità e le modalità della rifusione, all’occorrenza, risarcimento economico ovvero riparazione e/o sostituzione diretta del Concessionario sotto l’egida operativa del Comune.
5. In subordine, ove l’entità del danno lo consenta, il Concessionario può assumere l’onere del ripristino, da effettuarsi secondo termini temporali definiti dal Comune in ragione del tipo di intervento e dall’urgenza a provvedere.

Art. 16 – Sicurezza

1. Il Concessionario, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’atto di concessione, è tenuto in occasione di ogni utilizzo a disporre tutti i controlli atti ad assicurare la fruibilità in sicurezza dell’impianto sportivo concesso, in particolare:
 - presa visione delle planimetrie predisposte dal Comune finalizzate ad assicurare una corretta applicazione dei piani di evacuazione per il pubblico e, più in generale, delle misure da mettere in pratica in caso di emergenza, degli atleti e di tutti gli addetti a diverso titolo presenti nell’Impianto;
 - verifica della fruibilità delle vie di esodo e dei relativi sistemi di sicurezza;
 - efficienza di estintori rete idranti, nonché dell’illuminazione di emergenza;
 - verifica possibilità di chiamata del soccorso pubblico;
 - verifica che tutto il personale deputato alla gestione e controllo in caso di manifestazioni sia presente, facilmente riconoscibile, informato sui rischi prevedibili, addestrato per la gestione dell’emergenza;
 - informazione a eventuali spettatori, atleti e utenti in ordine alle procedure da seguire in caso di

emergenza;

- verifica del rispetto dei limiti di capienza degli spettatori (seduti e in piedi, locali ed ospiti);
- verifica in ordine a manutenzione, efficienza e stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona del pubblico;
- verifica preventiva dell'efficienza dei servizi igienici per il pubblico;
- segnalazione tempestiva al Comune di ogni eventuale carenza emersa a seguito dei sopraelencati controlli preventivi.

2. Il Concessionario deve altresì:

- accertare per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati la presenza fisica del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, nel caso in cui sia messo a disposizione da parte del Comune, verificandone la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso prima dell'utilizzo delle gare;
- disporre di proprio materiale/attrezzature di primo soccorso e di personale a tali fini formato, anche con riferimento alle procedure di pronto intervento mediante utilizzo del defibrillatore messo in disponibilità presso l'impianto;
- garantire la corretta osservanza degli eventuali aspetti correlati alle disposizioni di Safety & Security, sulla base delle preventive verifiche a suo carico e dei correlati possibili adempimenti che dovessero discendere in via applicativa dalle citate fonti in materia.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. In relazione alle specificità dell'Impianto concesso e alle attività per la quale è richiesta l'assegnazione per l'uso, è rimessa al Dirigente competente per settore la facoltà di provvedere alla formulazione di disposizioni aggiuntive e complementari a quelle previste dalle presenti Norme.
2. Il rilascio di copia delle presenti Norme può essere richiesto all'ufficio comunale competente da ogni cittadino e da rappresentanti dei soggetti interessati. Il medesimo è altresì reperibile mediante consultazione del sito comunale.